



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DETERMINA LA LEGITTIMAZIONE
ESCLUSIVA DEL LIQUIDATORE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata - Sezione
2, Sentenza del 16/10/2025, n. 253

Composizione

Pres. Materi Pasquale, Rel. Palma Amerigo

159 SOCIETÀ' - 050 SCIOGLIMENTO - IN GENERE

SOCIETÀ' - DI CAPITALI - SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ LIMITATA
(NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE -

Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, del
d.lgs. n. 175/2014 - Differimento quinquennale del termine di
cessazione ai fini impositivi - Conseguenze sulla legittimazione del
liquidatore e dei soci.

Massima

In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il
differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art.
28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, comporta che il liquidatore
conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano
sostanziale e processuale ed è, di conseguenza, legittimato non
soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi ma anche ad
opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di
legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2°,
cod. civ. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e della validità degli
atti del contenzioso.

Rif. normativi

Art. 2495 c.c.

Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 1, 27/6/2023, n. 18310, Rv. 668300 - 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 16/12/2022, n. 36892, Rv. 666520 - 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025

Red. Luca Varrone



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario